



PISA – PONTEDERA

Via Cisanello, 145, 56124 Pisa

Via Sacco e Vanzetti, N. 4/6, 56025 Pontedera

mail: pisa@uilscuola.it; pisa@pec.uilscuola.it

cell. 348 7271744 – 338 2025159

Pensioni scuola 2026, trattenimento in servizio dopo i 67 anni: quali novità?

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota del 25 settembre, ha trasmesso il decreto ministeriale e la tabella dei requisiti per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026.

Le domande per il personale docente, educativo e ATA possono essere presentate **dal 26 settembre al 21 ottobre**, mentre per i Dirigenti scolastici resta ferma la scadenza del **28 febbraio**.

Ma chi potrà fare domanda? Che novità ci sono riguardo il trattenimento in servizio dopo i 67 anni e l'abolizione del limite ordinamentale a 65 anni? Tutti aspetti che abbiamo chiarito nel corso della diretta della Tecnica risponde live giovedì 2 ottobre, alle ore 16,00.

Trattenimento in servizio dopo i 67 anni: le novità

A questa domanda l'esperta ha risposto: "Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 prevede il trattenimento in servizio dopo i 67 anni, ma questo non avviene su istanza del lavoratore. È qualcosa che viene **disposto dall'amministrazione** qualora

l'organizzazione dell'attività lavorativa richieda il trattenimento di quella specifica persona con quel particolare ruolo. Questa facoltà è limitata al **10% delle facoltà assunzionali** di ogni amministrazione. Per la scuola, l'applicazione è difficile, poiché il contingente assunzionale viene definito ad anno scolastico quasi terminato, rendendo complicato stabilire il 10%. Ci sono, tuttavia, altre tipologie di trattenimento in servizio che il lavoratore può chiedere:

1. **Impegno in progetti internazionali:** Per continuità e per portare a termine progetti di questo tipo.

2. **Perfezionamento del requisito minimo contributivo:** Se il lavoratore compie 67 anni ma non ha ancora raggiunto i **20 anni di contributi** (necessari per la pensione), può chiedere il trattenimento in servizio se può raggiungere tale requisito nei 2-3 anni successivi. Sulla seconda tipologia, la circolare presenta una contraddizione: in una parte si dice che la domanda cartacea deve essere presentata entro il 21 ottobre, mentre altrove si deduce che il trattenimento in servizio, per chi non ha raggiunto i requisiti minimi, sia quasi un automatismo qualora non sia stata presentata domanda di cessazione.

Si consiglia comunque di fare la **domanda cartacea** di trattenimento in servizio in questa condizione. La circolare, inoltre, tace su altre due fattispecie per cui il lavoratore potrebbe chiedere il trattenimento in servizio dopo i 67 anni:

- Istanza finalizzata al perfezionamento dell'età minima di **15 anni di contributi entro i 70 o 71 anni** (per chi è in regime di computo in gestione separata).
- Istanza finalizzata al perfezionamento del **requisito economico minimo** (pari almeno all'assegno sociale o 5 anni di contributi entro i 71 anni per chi è interamente nel regime contributivo puro)".

Il segretario provinciale UIL Scuola Rua

Dott. Claudio Vannucci